

Proposta di legge "Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi"

Proposta di legge

La proposta di legge n. 687 contiene la delega al Governo per il riordino e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico e in favore della genitorialità da attuare attraverso l'introduzione di due diverse forme di sostegno economico: **l'assegno unico** per i figli a carico e la **dote unica** per i servizi in favore dei figli a carico, aventi le seguenti caratteristiche.

1) Assegno unico per i figli a carico

In sostituzione delle prestazioni in ambito familiare attualmente in vigore nel nostro Paese: l'assegno per il nucleo familiare (ANF), gli assegni familiari (AF) e l'assegno al nucleo familiare erogato dai Comuni in presenza di almeno 3 figli minori (A3F), la proposta di legge prevede:

1. il riconoscimento di un assegno unico per ciascun figlio a carico, per dodici mensilità, con importi modulati come segue:
 - fino a 240 euro per ciascun figlio minorenni;
 - fino ad 80 euro per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventiseiesimo anno di età,
 - assegno maggiorato almeno del 40% rispetto ai precedenti, per ciascun figlio con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Si osserva che, in relazione al testo esaminato, restano in vigore gli assegni ANF e AF per il coniuge e gli altri familiari (diversi dai figli) a carico;

2. l'abolizione delle detrazioni fiscali per minori a carico (di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917);
3. l'eliminazione dell'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n.190 e dell'articolo 1, comma 248, della legge 27 dicembre 2017, n.205 (assegno di natalità);
4. la soppressione del fondo di sostegno alla natalità (art.1 commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n.232) e eliminazione del premio alla nascita (art.1 comma 353 della legge 11 dicembre 2016, n.232);
5. l'individuazione delle misure complementari a favore dei minori a carico da mantenere in vigore solo in quanto destinate a specifici bisogni, attività o destinatari;

6. il progressivo superamento della contribuzione per gli Assegni per il nucleo familiare a carico del datore di lavoro.

2) Dote unica per i servizi a favore dei figli a carico

La proposta prevede l'istituzione di una dote unica per un ammontare fino a 400 euro per dodici mensilità, per ogni figlio fino ai tre anni di età, utilizzabile per il pagamento di servizi per l'infanzia quali asili nido, micro nidi, baby parking e personale direttamente incaricato.

La dote viene:

- ridotta per i figli a carico dal terzo anno di età fino al compimento dei 14 anni;
- maggiorata, in misura pari ad almeno il 40% rispetto ai precedenti importi, per ciascun figlio con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104;

La misura verrebbe erogata solo laddove il beneficiario sia in possesso di idonea documentazione fiscale e dietro rendicontazione telematica dei servizi.

L'introduzione della dote comporterebbe:

1. l'eliminazione delle detrazioni fiscali (di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917) limitatamente alle spese per la frequenza alle scuole dell'infanzia;
2. l'eliminazione dei voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting e per fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia (articolo 4, comma 24 lettera della legge 28 giugno 2012 n.92 e art.1, commi 356 e 357 della legge 11 dicembre 2016 n.232);
3. l'eliminazione del buono per pagamento rette di frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia (art.1 comma 355 della legge 11 dicembre 2016 n.232).

Disciplina attuale delle prestazioni familiari

Le prestazioni di cui si prevede l'eliminazione per effetto della introduzione dell'Assegno unico per i figli a carico possono essere distinte tra previdenziali e assistenziali.

LE PRESTAZIONI FAMILIARI PREVIDENZIALI

1) **Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)** (Decreto legge 13 marzo 1988, n.69 coordinato con la legge di conversione 13 maggio 1988, n. 153), che

ha sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia ed ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la "maggiorazione degli assegni familiari".

L'ANF compete ai nuclei familiari di:

- lavoratori dipendenti, italiani, comunitari ed extracomunitari che prestano la loro attività nel territorio della Repubblica;
- titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente;
- lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi;
- personale statale in servizio e in quiescenza;
- dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali;
- lavoratori iscritti alla gestione separata.

Per quanto riguarda i lavoratori extracomunitari, la prestazione è riconosciuta, oltre che per i familiari residenti in Italia, anche per quelli residenti all'estero se dallo Stato di cui sono cittadini è riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani.

Il datore di lavoro è tenuto all'applicazione delle norme vigenti al riguardo con conseguente obbligo di versamento della relativa contribuzione di finanziamento (ex CUAF) con alcune eccezioni (disciplinate dall'art. 7 della legge 11 giugno 1974 n. 252, dall'art. 23 bis della legge n. 33/80 e dal comma 2 dell'art. 49 legge n. 88/89).

Questa prestazione familiare tende a realizzare una integrazione del reddito del nucleo familiare; la sua corresponsione non va in favore dei singoli familiari individualmente considerati ma del nucleo familiare nel suo complesso, in relazione ad un accertamento del reale bisogno economico della famiglia, avuto riguardo al rapporto tra il numero dei componenti del nucleo familiare e l'ammontare del reddito complessivamente percepito dallo stesso.

La sussistenza del diritto e l'importo dell'assegno, infatti, dipendono dal numero dei componenti, dal reddito e dalla tipologia del nucleo familiare.

In presenza di nuclei monoparentali (richiedente celibe o nubile, vedova/o, separata/o legalmente ed effettivamente, divorziata/o, sciolta/o da unione civile, o in stato di abbandono) e di nuclei che comprendono soggetti inabili, sono previsti aumenti delle fasce di reddito cui vengono rapportati il diritto all'assegno e la relativa misura.

Le tabelle contenenti gli importi e le fasce reddituali sono pubblicate ogni anno e hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

I componenti del nucleo familiare presi in considerazione sono:

- il coniuge/ parte di unione civile non legalmente ed effettivamente separato o sciolto dall'unione civile;
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro senza limiti di età, purché non coniugati;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli e tutti di età inferiore ai 26 anni;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati.

A decorrere dal 1/1/1998, l'assegno per il nucleo familiare è stato esteso anche ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, di cui all'art.2, comma 26, legge 335/95, che non siano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non siano pensionati (articolo 4 del DM 27/5/98 e DM 4/4/2002).

Anche per questi lavoratori, l'importo dell'assegno varia, come per i dipendenti, in base al numero dei componenti, alla tipologia e al reddito complessivo percepito dal nucleo stesso, secondo quanto stabilito nelle tabelle reddituali pubblicate ogni anno.

2) Assegni Familiari (AF) (DPR 30 maggio 1955, n.797).

Gli Assegni Familiari, differenti dall'ANF, sono corrisposti dall'Inps ad alcune tipologie di prestatori di lavoro autonomo, quali coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, ed ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) con la finalità di fornire un'integrazione economica della retribuzione del lavoratore "capo famiglia", considerata insufficiente per la sola esistenza del carico familiare, per ciascun componente il nucleo familiare per il quale ne ha diritto.

Il nucleo familiare deve, comunque, avere un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge.

L'ammontare della prestazione risulta determinato non da un importo complessivo, la cui entità è funzione del numero dei componenti il nucleo (come per l'ANF), ma si concretizza in un assegno per ogni familiare vivente a carico.

I familiari per i quali possono essere richiesti gli Assegni Familiari sono:

- il coniuge/ parte di unione civile, anche se legalmente separato/sciolto dall'unione civile purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i figli o equiparati anche se non conviventi (di età inferiore a 18 anni; apprendisti o studenti di scuola media inferiore - fino a 21 anni -; universitari - fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea -; inabili al lavoro - senza limiti di età);
- i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi di età inferiore a 18 anni; apprendisti o studenti di scuola media inferiore - fino a 21 anni -; universitari - fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea -; inabili al lavoro - senza limiti di età);
- gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto.
- i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

E' considerato vivente a carico il familiare che abbia redditi personali non superiori ad un determinato importo mensile stabilito dalla legge e rivalutato annualmente.

Per l'anno 2019 i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l'anno 2019:

- € 722,49 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- € 1264.36 per due genitori ed equiparati

Da quanto descritto, quindi, il concetto di "carico" ai fini della prestazione familiare risulta essere legato a specifiche caratteristiche differenti dal concetto di "carico fiscale".

LE PRESTAZIONI FAMILIARI ASSISTENZIALI (abrogate dall'art. 2)

1) Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui alla legge 23 dicembre 1988, n. 448 (A3F) - Legge 23 dicembre 1998, n. 448

È un assegno concesso dai Comuni ed erogato dall'Inps, per tredici mensilità. E' corrisposto ai nuclei familiari con almeno 1 genitore e 3 figli minori appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, a condizione che il nucleo non abbia redditi superiori a determinati limiti.

Tale prestazione è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

Hanno diritto all'Assegno per il Nucleo familiare dei Comuni i cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato o cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

I nuclei familiari richiedenti devono avere risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) valido per l'assegno.

L'importo dell'Assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat.

Il pagamento è effettuato con cadenza semestrale, posticipata nei mesi di luglio e gennaio.

2) Assegno di natalità di cui alla legge 190/2014 , articolo1, commi da 125 a 129

E' una prestazione riconosciuta ai nuclei familiari tra i cui componenti vi sia un figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. La prestazione è concessa per i figli di cittadini italiani, comunitari, o stranieri in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro; cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria.

Il soggetto richiedente, genitore o affidatario, deve essere residente in Italia e convivente con il minorenne per il quale si richiede il beneficio. Ai fini dell'accesso alla prestazione, è necessario il possesso di un ISEE in corso di validità di importo non superiore a euro 25.000 al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio.

L'assegno è erogato per massimo 36 mensilità fino al compimento del terzo anno di età del minore o fino al terzo anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

La misura dell'assegno dipende dal valore dell'ISEE riferito al nucleo familiare del genitore richiedente. In particolare, l'importo annuo dell'assegno è così determinato:

- 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
- 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

L'assegno di cui trattasi è stato successivamente riconosciuto (articolo 1 commi 248 e 249, L. 205/17) per gli eventi (nascite/adozioni) avvenuti nel 2018, per la durata di massimo 12 mesi. L'assegno è stato, altresì, riconosciuto per gli eventi avvenuti nel 2019 (art.23 quater del DL 119/2018, convertito con modificazioni dalla L.136/2018, con riferimento ai quali è stata introdotta una maggiorazione dell'assegno in caso di figlio successivo al primo.

3) Premio alla nascita di cui legge 232/2016, articolo 1, comma 353

Si tratta di un premio di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore corrisposto dall'INPS, dal 1° gennaio 2017, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o alla nascita/adozione/affidamento preadottivo. Viene riconosciuto alle donne gestanti o alle madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017: compimento del 7° mese di gravidanza, parto, anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza, adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983, affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'art. 34 della legge 184/1983.

Il beneficio è concesso in una unica soluzione per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento) ed in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato. Le gestanti/ madri, cittadine italiane, comunitarie o non comunitarie, devono essere regolarmente presenti e residenti in Italia.

4) Bonus asilo nido ex art. 1 comma 355 legge 11 dicembre 2016 n.232 e DPCM attuativo 17 febbraio 2017

Si tratta di un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme

di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

L'importo del buono è stato, quindi, elevato a 1500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, in forza di quanto disposto dall'art.1, comma 488, della legge n. 145/2018.

Il bonus è corrisposto direttamente dall'INPS su domanda del genitore.

Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, parametrando l'importo massimo (dal 2019 1.500 euro) su 11 mensilità, (per un importo massimo di 136,37 euro dal 2019) direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.

Il bonus asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.

5) Contributo servizi baby sitting

L'art. 3 comma 1, lettera f) della proposta di legge in esame, prevede l'abolizione dei voucher baby sitting.

Al riguardo si segnala che la legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di bilancio 2019), non ha rinnovato il beneficio "contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all'infanzia" (di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 e prorogato per il biennio 2017-2018 dall'articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

La possibilità di richiedere tale beneficio è, quindi, già venuta meno a partire dal 1 gennaio del corrente anno. Tuttavia, alle madri beneficiarie - che avevano presentato domanda entro il 31 dicembre 2018 - è stata consentita la possibilità di usufruire del contributo per far fronte agli oneri degli asili nido fino alla data del 31 luglio 2019 e delle prestazioni lavorative per i servizi di baby-sitting entro il 31 dicembre 2019. Ciò determina l'impossibilità di destinare i risparmi di spesa di cui al punto f) della proposta per la copertura degli interventi di cui alle lett. a) b) c) dell'art 3.

CONSIDERAZIONI

In relazione alla proposta di legge, è possibile svolgere le seguenti considerazioni:

1. Nell'attuale sistema, gli Assegni al nucleo familiare e gli assegni familiari hanno natura previdenziale, poiché collegati a situazioni di svantaggio di soggetti che svolgono attività lavorativa, pensionati o percettori di indennità sostitutive della retribuzione. Il sistema si basa quindi, in larga parte, su un doppio finanziamento: una quota – che confluisce nella GTP (art. 24, L. 88/89) è a carico dei datori di lavoro (con versamento mensile di un contributo denominato CUAF); una quota è finanziata dallo Stato (nell'ambito della gestione GIAS, ex art. 37, L. 88/89).

All'art. 2, punto n) del disegno di legge 687 è previsto il "progressivo superamento della contribuzione per gli assegni per il nucleo familiare a carico del datore di lavoro": la nuova prestazione, quindi, ricadrebbe interamente sulla fiscalità generale.

A tal proposito si fa presente che l'aliquota generale CUAF pari al 2,48% è stata fiscalizzata con onere a carico della GIAS, con due distinti provvedimenti normativi:

- Sgravi per esonero 0,8% CUAF (art. 120 cc. 1 e 2, L. n. 388/00);
- Sgravi per esonero 1% CUAF e altre aliquote (art. 1, c 361 e 362, L. n. 266/05);

Pertanto l'aliquota contributiva generale CUAF attualmente vigente è pari a 0,68% a carico dei datori di lavoro al lordo di eventuali agevolazioni contributive.

Di seguito una tavola riepilogativa degli interventi normativi in materia di contribuzione CUAF.

| Storia dell'aliquota contributiva | Misura dell'aliquota generale |
|---|-------------------------------|
| Aliquota originaria ante 1995 | 6,20% |
| L'art. 3 , c. 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 - ha elevato al 32% (27,57 + 4,43) l'aliquota di finanziamento del FPLD gestito dall'INPS con contestuale riduzione delle aliquote dovute per TBC, INDENNITÀ ECONOMICHE DI MATERNITÀ e CUAF (rispettivamente 0,14% per TBC; 0,57% per MATERNITÀ e 3,72% per CUAF). | -3,72% |
| Sgravio per esonero 0,8% CUAF (art. 120 cc. 1 e 2, L. n. 388/00) | -0,80% |
| Sgravio per esonero 1% CUAF e Altre aliquote (art. 1, c 361 e 362 L. n. 266/05) | -1,00% |
| Aliquota attuale a carico dei ddl | 0,68% |

Si fa presente altresì che la GIAS trasferisce alla GPT anche le quote relative alle sottocontribuzioni per trattamenti di famiglia.

Pertanto i contributi riportati nei bilanci GPT sono comprensivi della quota a carico dei datori di lavoro e della quota a carico GIAS per sgravi contributivi. A tali entrate andrebbe aggiunto il trasferimento dalla GIAS per agevolazioni contributive ai datori di lavoro (sottocontribuzioni). Per l'anno 2018 si riporta una stima delle componenti delle entrate contributive alla GPT:

ANF - Rendiconto 2018
Competenza economica di Bilancio
(importi in euro)

| Entrate contributive | Importi Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|
| Entate contributive GPT (*) | 7.074,1 |
| - di cui a carico dei datori di lavoro (stima) | 1.912,0 |
| - di cui sgravi contributivi (**)(stima) | 5.162,1 |
| Trasf dalla GIAS x agevolazioni contributive | 1.587,7 |
| Totale entrate | 8.661,8 |

(*) al lordo degli sgravi e al netto delle sottocontribuzioni

Al riguardo si osserva che la soluzione ipotizzata, se da un lato si innesta nel programma di riduzione del costo del lavoro - avviato già nel Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998 e attualizzato dal progetto di adozione di misure in materia di riduzione del cuneo contributivo - dall'altra determinerebbe, a regime, a una notevole riduzione delle entrate contributive che affluiscono a una gestione dell'Istituto che presenta saldi positivi.

2. Nella proposta di legge 687 il beneficio si applica facendo riferimento al genitore con il reddito più elevato e prevede una progressiva riduzione dell'entità fino al suo azzeramento per i redditi superiori a 100.000 euro l'anno. Non è indicato se la condizione deve essere riferita a genitore convivente con i figli a carico e quale sia il meccanismo di progressiva riduzione dell'entità del beneficio; sul punto, si osserva che, trattandosi di principi su cui dovranno basarsi i decreti legislativi attuativi, è presumibile che saranno questi ultimi a regolamentarne la funzionalità. Si sottolinea altresì che, superando il concetto di reddito familiare attualmente vigente ai fini della concessione degli ANF, si verrebbe a creare una disparità di trattamento tra nuclei con lo stesso reddito complessivo distribuito sui due coniugi rispetto al reddito più elevato riferito al solo coniuge.
3. Familiari destinatari: relativamente all'ANF e agli AF, la nuova prestazione è una misura di beneficio per ciascun figlio a carico che, quindi, non tiene più conto del nucleo familiare, con le sue particolarità, o del carico familiare del titolare di posizione contributiva.

La nuova misura spetterebbe in termini ridotti dal compimento della maggiore età fino e non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. Non viene fatto riferimento ai figli di età superiore ai 26 anni in condizioni di inabilità a proficuo lavoro che, invece, nell'attuale tutela familiare rientrano tra i soggetti beneficiari. Restano, invece, tutelati sulla base della precedente previsione normativa "il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a) e b)". Ove la norma non contenga una specifica previsione, l'individuazione di una unica misura generalizzata di beneficio rivolta ai minori a carico e sostitutiva delle precedenti, non escluderebbe la coesistenza di

prestazioni familiari riferibili alla stessa famiglia e disciplinate da normative diverse.

4. Abrogando la normativa del c.d. bonus bebè (assegno di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della L.190/2014 e della L.205/2017 art.1 commi 248 e 249 per gli eventi (nascite/adozioni) avvenuti nel 2018, si deve ritenere che la proposta normativa intenda eliminare anche l'assegno di natalità previsto dall'art.23 quater del DL 119/2018, convertito con modificazioni dalla L.136/2018 per gli eventi avvenuti (nascite, affidamenti, adozioni) nel 2019. Sarebbe, utile, tuttavia precisarlo.
5. L'abrogazione della disciplina ad oggi vigente contenuta nella proposta in argomento richiederebbe di specificare quale debba essere la regolamentazione di bonus relativi a nascite, adozioni e affidamenti avvenuti del triennio 2015-2017 (disciplinati dalla L.190/2014). Tali domande, infatti, sono state già accolte ed hanno consentito la corresponsione di un assegno la cui fruizione terminerà il 31/12/2020.
6. Al punto o) dell'art. 2 viene prevista una clausola di salvaguardia per le fattispecie che risulterebbero economicamente danneggiate dal nuovo provvedimento introducendo un meccanismo di compensazione tra il nuovo assegno unico e l'importo cui il genitore avrebbe avuto diritto con la normativa preesistente. Ciò comporterebbe, se non limitato al primo anno di applicazione della normativa, un doppio calcolo e il mantenimento in vita delle procedure preesistenti, l'obbligo di comunicazione del reddito familiare e personale e eventuali difficoltà gestionali da parte dell'INPS qualora l'assegno venisse erogato sotto forma di detrazioni fiscali.

Tanto premesso, la frammentarietà delle disposizioni normative oggi esistenti, rende auspicabile un riordino dell'intera materia delle prestazioni familiari, ispirata a criteri di semplificazione e facilità di accesso alle prestazioni.

La Proposta 687 pare rispondere a questa esigenza e superare il problema della coesistenza di prestazioni aventi la medesima finalità di tutela dei nuclei familiari, ma requisiti di accesso e modalità di erogazione profondamente differenti.

Con l'occasione dovrebbe essere valutato anche come le prestazioni familiari debbano rilevare in presenza del diritto a ricevere prestazioni assistenziali.

Ad oggi, per esempio, n. fruitori di reddito di cittadinanza, beneficiano anche di assegni al nucleo familiare (prestazione familiare previdenziale), che vengono, dunque, considerati ai fini della determinazione del reddito familiare. Il DL 4/2019, convertito in legge 26/2019, prevede, però, anche che NON debba essere considerato trattamento assistenziale in corso di godimento (e che quindi non concorra alla determinazione del reddito familiare) il bonus bebè, di cui alla Legge 190/2014. La ratio è comprensibile e chiara poichè l'erogazione di tale bonus è soggetta a prova dei mezzi, ma sarebbe auspicabile introdurre previsioni per le altre prestazioni, previdenziali e assistenziali, a sostegno della genitorialità che hanno finalità analoga a quella del bonus bebè. L'esigenza resterebbe, comunque, superata da un complessivo riordino delle prestazioni familiari.

Si riportano alcuni valori (finanziari e numerici) legati alle prestazioni sopradescritte.

| Spese per prestazioni istituzionali per assegni al nucleo familiare | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (Anni 2015 - 2018) | | | | | | |
| Dati economici di bilancio consuntivo | | | | | | |
| (Importi in milioni di euro) | | | | | | |
| DESCRIZIONE | Anno 2015 | | | Anno 2016 | | |
| | GPT (a) | GIAS (b) | TOTALE | GPT (a) | GIAS (b) | TOTALE |
| ANF lavoratori dipendenti tramite DM | 2.521,0 | 1.195,4 | 3.716,4 | 2.636,4 | 1.206,6 | 3.843,0 |
| ANF lavoratori dipendenti non agricoli (in cig) | 12,8 | 6,7 | 19,5 | 3,4 | 4,0 | 7,4 |
| ANF lavoratori dipendenti agricoli | 276,1 | 129,9 | 406,0 | 278,3 | 127,4 | 405,7 |
| ANF domestici | 87,9 | 43,1 | 131,0 | 82,4 | 39,1 | 121,5 |
| ANF disoccupati agricoli | 26,3 | 13,0 | 39,3 | 23,8 | 12,0 | 35,8 |
| ANF disoccupati non agricoli e in mobilità | 184,7 | 88,0 | 272,7 | 198,7 | 90,7 | 289,4 |
| ANF pensionati FPLD | 487,2 | 228,2 | 715,4 | 494,6 | 224,5 | 719,1 |
| ANF pensionati ex ENPALS | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 1,2 |
| ANF agricoli in CISOA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totale assegni per il nucleo familiare | 3.596,8 | 1.704,7 | 5.301,5 | 3.718,4 | 1.704,7 | 5.423,1 |
| DESCRIZIONE | Anno 2017 | | | Anno 2018 | | |
| | GPT (a) | GIAS (b) | TOTALE | GPT (a) | GIAS (b) | TOTALE |
| ANF lavoratori dipendenti tramite DM | 2.631,1 | 1.215,5 | 3.846,6 | 2.531,3 | 1.212,4 | 3.743,7 |
| ANF lavoratori dipendenti non agricoli (in cig) | 2,5 | 2,3 | 4,8 | 9,2 | 3,3 | 12,5 |
| ANF lavoratori dipendenti agricoli | 276,8 | 128,3 | 405,1 | 281,7 | 134,3 | 416,0 |
| ANF domestici | 85,2 | 39,4 | 124,6 | 88,8 | 41,8 | 130,6 |
| ANF disoccupati agricoli | 18,5 | 10,6 | 29,1 | 21,5 | 10,6 | 32,1 |
| ANF disoccupati non agricoli e in mobilità | 200,1 | 92,5 | 292,6 | 179,9 | 87,1 | 267,0 |
| ANF pensionati FPLD | 464,5 | 215,6 | 680,1 | 453,6 | 215,0 | 668,6 |
| ANF pensionati ex ENPALS | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 0,7 |
| ANF agricoli in CISOA | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totale assegni per il nucleo familiare | 3.679,6 | 1.704,7 | 5.384,3 | 3.566,5 | 1.704,7 | 5.271,2 |

(a) Gestione Prestazioni Temporanee


(b) Gestione Interventi Assistenziali e di Sostegno alle Gestioni previdenziali

| Fruitori del Bonus Bebè (Legge 190/2014) | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| NAZIONALITÀ | 2017 | 2018 | VARIAZIONE ASSOLUTA | VARIAZIONE PERCENTUALE |
| Italiani | 491.882 | 562.789 | 70.907 | 14,4 |
| UE | 59.459 | 46.149 | -13.310 | -22,4 |
| Extra UE | 95.218 | 136.083 | 40.865 | 42,9 |
| Non censiti | 67.914 | 73.888 | 5.974 | 8,8 |
| TOTALE | 714.473 | 818.909 | 104.436 | 14,6 |

FONTE: Elaborazione Segreteria tecnica del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale

Bonus asilo nido anno corrente 2019

Report Domande 2019



Distribuzione per bonus

| | |
|---------------|---------------|
| ARTICOLO 3 | 251378 |
| ARTICOLO 4 | 755 |
| TOTALE | 252133 |

Distribuzione per canale

| Tipologia canale | Articolo 3 | Articolo 4 |
|------------------|---------------|------------|
| Cittadino | 169195 | 405 |
| Patronato | 81643 | 348 |
| Contact Center | 540 | 2 |
| Totale | 251378 | 755 |

€ 300.000.000,00
BUDGET STANZIATO

€ 254.244.031,35
BUDGET IMPEGNATO

€ 43.755.968,65
BUDGET DISPONIBILE